



IMPIANTI E SERVIZI PER SALDATURA E TAGLIO



CGA - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi tra Sigma International S.r.l. e i Fornitori, salvo diverso accordo scritto e sono disponibili sul sito: www.sigmainternational.it

1. Disposizioni Generali

Ove non diversamente pattuito mediante diverso accordo scritto tra Sigma International Srl (di seguito "SIGMA" o "Acquirente") ed il "Fornitore" - singolarmente definita la "Parte" e congiuntamente definite le "Parti" -, per il tramite di un rappresentante autorizzato di ciascuna di esse, i termini e le statuizioni contenute nelle presenti condizioni generali di acquisto (di seguito "Condizioni Generali di Acquisto" o "CGA") si applicheranno a tutti gli ordini di acquisto (di seguito "Ordine/i") di beni di ogni genere o di prestazioni di servizi (di seguito, "Beni" e "Servizi") emessi dall'Acquirente nei confronti del Fornitore e/o a tutti i contratti di fornitura (di seguito "Contratto/i") conclusi tra le Parti. Le presenti CGA prevarranno su eventuali diverse statuizioni contenute nelle condizioni di vendita del Fornitore ed il Fornitore riconosce che, con l'accettazione degli Ordini e/o con la conclusione del Contratto, le presenti CGA saranno le uniche applicabili, rinunciando il Fornitore espressamente all'applicazione di termini e condizioni contrari alle presenti CGA. Le Parti espressamente pattuiscono altresì che eventuali modifiche, variazioni od integrazioni alle presenti CGA dovranno essere concordate per il tramite di un rappresentante autorizzato di ciascuna di esse.

2. Ordini

L'Ordine, così come ogni sua modifica, variazione o aggiunta, dovrà essere formulato per iscritto, per il tramite di un rappresentante autorizzato dall'Acquirente e potrà essere trasmesso dall'Acquirente al Fornitore anche con mezzi telematici. In caso di conflitto tra le statuizioni contenute nelle presenti CGA e quelle contenute nell'Ordine prevarranno le pattuizioni contenute in quest'ultimo. Eventuali richieste di variazione delle condizioni riportate nell'Ordine, così come integrato dall'eventuale documentazione tecnica e dalle presenti CGA, dovranno essere formulate per iscritto dal Fornitore, per il tramite di un suo rappresentante autorizzato e trasmesse all'Acquirente anche con mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuta consegna della comunicazione al destinatario entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'Ordine.

3. Conclusione ed Esecuzione del Contratto

Le Parti espressamente pattuiscono che l'Ordine costituisce proposta contrattuale di acquisto mentre la conferma d'ordine del Fornitore costituisce accettazione dell'Ordine ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. Pertanto, la richiesta di offerta inviata dall'Acquirente e l'offerta trasmessa dal Fornitore sono da intendersi come meri atti precontrattuali privi di valore vincolante per le Parti, eccezione fatta per eventuali caratteristiche tecniche e/o qualità promesse ivi indicate dei Beni e/o Servizi proposti dal Fornitore medesimo. Le Parti espressamente pattuiscono, altresì, che il Contratto si intenderà concluso se, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine, il Fornitore farà pervenire all'Acquirente anche con mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuta consegna della comunicazione al destinatario, l'accettazione scritta dell'Ordine (di seguito la "Conferma d'Ordine"). Nel caso in cui non sia stata ricevuta dall'Acquirente, nel termine indicato una richiesta di variazione delle condizioni riportate nell'Ordine o, una comunicazione scritta di rifiuto dell'Ordine, il Contratto si intenderà perfezionato, a decorrere dal sesto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'Ordine da parte del Fornitore, ai termini e condizioni specificati nell'Ordine. Il Fornitore, accettando l'Ordine, dichiara espressamente di conoscere e di accettarlo quale parte integrante e sostanziale del Contratto che si obbliga espressamente a rispettare. La richiesta di variazione di cui al precedente costituiscono controproposta che s'intende accettata dall'Acquirente solo nel caso in cui quest'ultimo, per il tramite di suo rappresentante autorizzato, comunichi per iscritto al Fornitore, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento della controproposta stessa, la volontà di accettarla, nel qual caso il Contratto s'intende concluso, ai termini e condizioni specificati nella comunicazione di

accettazione dell'Acquirente. In mancanza dell'accettazione da parte dell'Acquirente il Contratto non si intende concluso. In tal caso se, ciò non di meno, il Fornitore esegue, comunque, la fornitura, l'Acquirente, a sua scelta, avrà la facoltà di rifiutare la consegna dei Beni o l'esecuzione dei Servizi o, in alternativa, di accettarle, ma se l'Acquirente accetta i Beni o Servizi resta inteso che la fornitura sarà regolata dalle condizioni contenute in sede di Ordine che l'Acquirente ha inviato al Fornitore.

4. Trasferimento dell'Ordine e cessione del Contratto

L'Ordine emesso da SIGMA non potrà essere trasferito dal Fornitore a terzi. Il Contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte dal Fornitore a terzi, inclusi subcontraenti e subfornitori, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente per il tramite di un suo rappresentante autorizzato. Detto divieto include, altresì, i diritti e gli obblighi contemplati nel Contratto, che, parimenti, non potranno essere trasferiti, neppure parzialmente, dal Fornitore a terzi, neanche a mezzo di subcontratti e subforniture, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente per il tramite di un suo rappresentante autorizzato.

5. Condizioni di consegna dei Beni e Penale

Le date, i termini e le condizioni di consegna saranno specificati nell'Ordine e/o nel Contratto e/o nei documenti successivi contenenti le date di consegna che l'Acquirente invierà al Fornitore. L'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore e/o la conclusione del Contratto tra le Parti comportano impegno irrevocabile di quest'ultimo a rispettare le date, i termini e le condizioni di consegna indicati nell'Ordine e/o nel Contratto e/o nei documenti successivi contenenti le date di consegna. L'Ordine e/o il Contratto possono prevedere che la consegna avvenga a data fissa ovvero sulla base di un programma di consegne. Con l'accettazione dell'Ordine e/o la conclusione del Contratto, il Fornitore si impegna a consegnare i Beni alla/e data/e indicata/e nell'Ordine e/o nel Contratto. Qualora il Fornitore, successivamente all'accettazione dell'Ordine (di Consegna o Aperto) e/o alla conclusione del Contratto, non sia in grado di rispettare la/e data/e di consegna/e indicata/e, dovrà immediatamente e, comunque, con congruo anticipo rispetto alla data indicata, avvertire per iscritto l'Ufficio Acquisiti dell'Acquirente. Il ritardo nella consegna dei Beni rispetto alla/e data/e indicata/e nell'Ordine e/o nel Contratto e/o nei successivi documenti contenenti le date di consegna che l'Acquirente invierà al Fornitore, autorizzano l'Acquirente ad applicare una penale, ai sensi dell'art. 1382 Cod. Civ., in ragione del 2% (due per cento) del valore dei Beni per ogni settimana di ritardo trascorsi 7 (sette) giorni lavorativi dalla/e data/e di consegna indicata/e, fatto salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Qualora il ritardo superi i 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla/e data/e di consegna indicata/e, l'Acquirente fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, potrà, a propria insindacabile scelta, avvalersi di uno o più dei seguenti strumenti: applicare la penale prevista fino alla data di consegna dei Beni; risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. inviando comunicazione scritta al Fornitore e domandando a quest'ultimo il risarcimento di tutti i danni subiti e subenti. I Beni consegnati in data anteriore al termine/i di consegna indicato/i nell'Ordine e/o nel Contratto e/o nei successivi documenti contenenti il Programma si intenderanno consegnati alla/e data/e indicata/e nell'Ordine e/o nel Contratto e/o nel Programma e non daranno alcun vantaggio al Fornitore neppure ai fini di ricevere il pagamento anticipato della relativa fattura.

6. Quantità in consegna

L'Acquirente accetterà unicamente le consegne di Beni nei quantitativi indicati nell'Ordine e/o nel Contratto e/o nei documenti successivi contenenti il Programma, salvo diverso accordo tra le Parti da stipularsi per iscritto, per il tramite di rappresentanti autorizzati di ciascuno di essi. I controlli sulle effettive quantità di Beni consegnati saranno compiuti da personale dell'Acquirente o

Sigma International s.r.l.

Via Mazzini, 2/a – 24066 Pedrengo (Bg) Italia
Tel. +39 35 657060 Tel. +39 30 398148 – Fax +39 35 661210
www.sigmainternational.it info@sigmainternational.it

Cod.Fisc. 01533430169
Registro Imprese BG 23981 – REA 217729
Capitale Sociale euro 10.400 i.v.



IMPIANTI E SERVIZI PER SALDATURA E TAGLIO



CGA - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi tra Sigma International S.r.l. e i Fornitori, salvo diverso accordo scritto e sono disponibili sul sito: www.sigmainternational.it

di altro soggetto all'uopo incaricato dall'Acquirente; eventuali differenze tra le quantità consegnate e le quantità indicate nell'Ordine e/o nel Contratto e/o nel Programma potranno essere contestate dall'Acquirente per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, mediante un "Rapporto di Non Conformità di Consegna".

7. Consegne parziali

L'Acquirente non accetterà consegne parziali dei quantitativi dei Beni indicati nell'Ordine e/o nel Contratto e/o nei documenti successivi contenenti il Programma, salva espressa autorizzazione scritta da parte dell'Acquirente. Le quantità di Beni indicate in ogni riga d'Ordine dovranno essere consegnate in un'unica consegna, salvo richieste specifiche dell'Acquirente formulate per iscritto, anche con mezzi telematici.

8. Documenti di consegna ed identificazione imballi

Il Fornitore dovrà riportare su ogni documento di consegna (DDT), oltre a quanto previsto dalla normativa fiscale (DPR 472/96 e DPR 633/72 e ss.mm.) quanto segue:

il numero dell'Ordine di acquisto dell'Acquirente;

la quantità di Beni consegnata;

l'eventuale numero di lotto o partita del Fornitore;

dichiarazione di conformità CE dei Beni (ove prevista);

certificato di analisi 2.2 o 3.1 (ove previsto);

ogni altra informazione richiesta dal Decreto n. 360 del 28 settembre 2022, recante l'attuazione delle "Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ogni collo e/o ogni singolo imballo dei Beni consegnati dal Fornitore dovrà essere identificato con un'etichetta od altro identificativo riportante le seguenti informazioni:

il nome del Fornitore;

il codice del prodotto;

le quantità o i pesi contenuti nel singolo collo;

l'eventuale numero di lotto.

9. Plastic Tax

Allo scopo di un puntuale adempimento dell'Acquirente alla nuova normativa relativa alla cosiddetta "Plastic Tax" (cfr Direttiva 2019/904/UE; DL n. 73/2021) il Fornitore (se soggetto fiscale non Italiano) oltre a quanto sopra specificato, indicherà in ogni fattura ed in ogni bolla di carico, quanto segue:

a) Il codice merce, la tariffa doganale dei MACSI inclusi negli imballaggi (specificando se sono inclusi nei codici 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 33906, 3907, 3908, 3909, 3910 and 3911);

b) Tipologia di MACSI: riciclata, compostabile, vergine;

c) Certificazione relativa alla tipologia di MACSI (UNI EN 13432: 2002);

d) Quantità di MACSI (Kg) divisa per riciclata, compostabile, vergine; oppure nel caso di non utilizzo di MACSI, la seguente dichiarazione deve essere inserita "NESSUN USO DI MACSI NEGLI IMBALLAGGI".

Il Fornitore (se soggetto fiscale Italiano) indicherà in fattura e nei documenti commerciali le informazioni espressamente previste dalle Disposizioni Attuative della Plastic Tax emanate dall'Agenzia delle Entrate.

Qualsiasi dichiarazione non corretta e fallace rispetto a quanto sopra sarà considerata un inadempimento grave del Contratto ed il Fornitore si impegna a manlevare il Cliente e tenerlo indenne da danni, sanzioni o ammende che l'autorità italiana dovesse comminare in relazione a incomplete o non corrette informazioni.

10. Responsabilità del Fornitore per la logistica

Qualsiasi riferimento a termini commerciali come EXW, CIF, DDP ecc., è da intendersi come richiamo gli Incoterms pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi ("ICC") nel testo in vigore alla data di emissione dell'Ordine e/o di conclusione del Contratto. Salvo diverso patto contrario scritto, la fornitura dei Beni si intende DDP (Delivery Duty Paid) presso sede dell'Acquirente. Il Fornitore si farà, pertanto, carico di tutti i costi, tasse, dazi e di tutti

i rischi relativi a tutte le operazioni logistiche necessarie alla consegna dei Beni, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di imballaggio, carico sui mezzi, stivaggio, trasporto, sdoganamento e consegna dei Beni sino al luogo indicato dall'Acquirente nell'Ordine e/o nel Contratto e/o in successive comunicazioni scritte. Fermo ed impregiudicato quanto previsto nei precedenti punti resta inteso tra le Parti che, a prescindere dal termine di resa pattuito sulla base degli Incoterms della ICC, eventuali danni ai Beni riconducibili all'imballaggio o ad altri vizi saranno addebitati al Fornitore.

11. Qualità dei Beni forniti e garanzia

La presa in consegna dei Beni da parte dell'Acquirente non comporta l'accettazione né della qualità, né delle quantità degli stessi. L'Acquirente si riserva, pertanto, il diritto di verificare successivamente alla consegna le effettive quantità e la qualità dei Beni. Se non diversamente concordato dalle Parti per iscritto, per il tramite di un rappresentante autorizzato di ciascuna di esse, il Fornitore garantirà, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna, che i Beni forniti sono conformi a tutte le prescrizioni di legge e ai requisiti indicati nell'Ordine e/o nel Contratto e/o nella documentazione tecnica già a mani del Fornitore e/o che l'Acquirente ha inviato al Fornitore; di buona manifattura e qualità e privi di qualsivoglia vizio, difetto o anomalia di progettazione e/o di fabbricazione e/o di funzionamento; di qualità adatta all'utilizzo e all'uso richiesto dall'Acquirente; liberi da diritti di terzi. In deroga al disposto normativo di cui all'art. 1495 Cod. Civ. la denuncia di eventuali vizi e/o difetti qualitativi, riscontrati nei Beni dall'Acquirente o da terzi, potrà essere effettuata, da parte dell'Acquirente, entro il termine di decadenza di 3 (tre) mesi decorrenti per i "vizi apparenti" dalla consegna dei Beni e per i "vizi occulti" dal momento in cui il vizio e/o il difetto è stato scoperto, anche nel caso in cui i Beni siano già stati comunque utilizzati e/o le relative fatture pagate, non rappresentando il pagamento acquiescenza. Quando i Beni sono affetti da difetti e/o vizi, l'Acquirente potrà avvalersi, a propria insindacabile scelta, in alternativa o in aggiunta ai rimedi di cui agli artt. 1490 e ss Cod. Civ. e/o di cui al successivo punto 16.3 lett. delle presenti CGA, anche di una o più delle seguenti facoltà:

fare la cernita dei Beni onde selezionare quelli conformi rispetto a quelli non conformi, utilizzando proprio personale ed addebitando al Fornitore gli oneri e i costi derivanti da questa operazione, previa informativa al Fornitore medesimo di volersi avvalere di tale facoltà; invitare il Fornitore a provvedere, a proprie cure e spese, alla selezione dei Beni; chiedere la sostituzione dei Beni non conformi o dell'intero lotto a cui questi appartengono nel qual caso, tutte le spese di restituzione merce saranno a carico del Fornitore; chiedere ed ottenere l'emissione della nota di accredito per il valore dei Beni oggetto di vizi e/o difetti. Quando i Beni sono affetti da difetti e/o vizi è facoltà dell'Acquirente emettere nei confronti del Fornitore "Rapporti di non Conformità". Al ricevimento di un Rapporto di Non Conformità il Fornitore si obbligherà ad attivare immediatamente le opportune soluzioni al fine di non inviare all'Acquirente ulteriori Beni difettosi, secondo quanto indicato nell'ordine dell'Acquirente. I costi di amministrazione e di gestione delle Non Conformità resteranno a carico dell'Acquirente solo nella misura di n. 1 (una) Non Conformità per anno. In caso di eventuali successive Non Conformità emesse nei confronti del Fornitore nell'arco del medesimo anno civile, l'Acquirente si riserva il diritto di addebitare al Fornitore i costi conseguenti per ogni Non Conformità emessa. Nei costi amministrativi di gestione della Non Conformità non sono compresi i costi legati ad eventuali selezioni, rilavorazioni, trasporti e tutto ciò che è legato alla sistemazione / sostituzione del prodotto difettoso. Tali costi saranno conteggiati ed addebitati al Fornitore di volta in volta in funzione del tipo di problema correlato.

12. Responsabilità connessa con la fornitura

Sigma International s.r.l.

Via Mazzini, 2/a – 24066 Pedrengo (Bg) Italia
Tel. +39 35 657060 Tel. +39 30 398148 – Fax +39 35 661210
www.sigmainternational.it info@sigmainternational.it

Cod.Fisc. 01533430169
Registro Imprese BG 23981 – REA 217729
Capitale Sociale euro 10.400 i.v.



IMPIANTI E SERVIZI PER SALDATURA E TAGLIO



CGA - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi tra Sigma International S.r.l. e i Fornitori, salvo diverso accordo scritto e sono disponibili sul sito: www.sigmainternational.it

Fermo restando tutto quanto disposto nelle precedenti clausole delle presenti CGA, il Fornitore terrà l'Acquirente sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità e/o eventuale pregiudizi relativi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo a:

danni imputabili al Fornitore, alle sue maestranze o alle maestranze dell'Acquirente ove eseguano direttive del Fornitore, verificatisi durante la fornitura, la consegna e/o installazione dei Beni; rivendicazioni e/o pretese di terzi per violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale sui Beni (brevetti, diritti di autore, Know-how, modelli di utilità, marchi e altri diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi); ogni danno a cose, anche di terzi, o persone, comunque causato nell'ambito della fornitura dei Beni o in occasione della prestazione dei Servizi. Violazione di leggi e regolamenti, norme doganali, restrizioni all'esportazione da Paesi sottoposti a limitazioni ecc. ecc.

13. Fatturazione

Le fatture emesse dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente per i Beni consegnati o i Servizi eseguiti devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed alle condizioni indicate sull'Ordine e/o nel Contratto.

Su ciascuna fattura devono essere riportati:

il numero dell'Ordine;

l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto che accompagna i Beni consegnati e/o della data e del numero del rapporto di intervento;

l'elenco e la quantità dei Beni consegnati, ove possibile con codice identificativo dell'Acquirente;

il prezzo come indicato nell'Ordine e/o nel Contratto;

i termini di pagamento concordati, completi delle coordinate bancarie necessarie a consentire all'Acquirente di effettuare il pagamento. La fattura elettronica deve essere inviata tramite i canali appositi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate utilizzando il codice destinatario 4IYRYKK oppure a mezzo posta elettronica certificata: sigmainternational@pec.it. E' consigliabile anche l'invio della fattura di cortesia in formato .pdf al seguente indirizzo: amministrazione@sigmainternational.it.

I pagamenti delle fatture con scadenza nei periodi di chiusura aziendale verranno effettuati secondo le seguenti periodicità:

Scadenze dall'1/8 al 31/8 spostamento al 10/9;

Scadenze dall'1/12 al 31/12 spostamento al 10/1.

L'Acquirente non accetta addebiti in fattura di commissioni bancarie, imposta di bollo, eventuali altri spese di incasso o di emissioni documenti. E' inoltre facoltà dell'Acquirente sospendere, interrompere, posticipare pagamenti al Fornitore in caso di controversie e/o di Non Conformità, senza incorrere in responsabilità.

14. Prezzi e divieto di cessione del credito

Il Fornitore provvede ad inviare all'Acquirente il listino prezzi degli articoli in formato Excel per permettere un costante aggiornamento dei costi e l'emissione degli ordini fornitori con i prezzi aggiornati.

Il listino deve contenere il codice articolo, la descrizione, il prezzo base, lo sconto riservato e i dati degli imballi disponibili. L'Acquirente utilizzerà e riterrà valido il listino prezzi fino al ricevimento in formato Excel di un nuovo listino prezzi. I prezzi dei Beni e/o Servizi indicati nell'Ordine e/o nel Contratto sono fissi. Sono pertanto escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto salvo unicamente quanto diversamente ed esplicitamente pattuito tra le Parti per iscritto, per il tramite di un rappresentante autorizzato di ciascuna di esse. I crediti vantati dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente in forza delle forniture regolarmente eseguite potranno formare oggetto di cessione o di delegazione, anche solo parziale, solo previa autorizzazione scritta da parte di un rappresentante autorizzato dell'Acquirente.

15. Forza maggiore

Costituisce "Forza Maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca ad una Parte di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella

misura in cui, la parte in questione provi: che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.

La Parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonerazione avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. La controparte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscono alla Parte colpita l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte colpita deve informare l'altra Parte non appena l'impedimento cessa di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le Parti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra parte entro un periodo ragionevole. Le Parti convengono che, in assenza di diverso accordo scritto per il tramite di un rappresentante autorizzato di ciascuna di esse, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

16. Eccessiva onerosità

Ove una Parte dimostri che l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento fuori dal suo controllo di cui non era ragionevole attendersi che venisse preso in considerazione al momento della conclusione del Contratto; e che non avrebbe ragionevolmente potuto evitare o superare tale evento o i suoi effetti, le Parti sono tenute, entro un ragionevole periodo di tempo dall'invocazione della presente clausola, e comunque entro un termine di 90 (novanta) giorni di calendario, a negoziare delle nuove condizioni contrattuali che tengano ragionevolmente conto delle conseguenze di tale evento.

Ove si applichi il presente articolo, ma le Parti non siano state in grado di accordarsi come ivi previsto, la Parte che invoca il precedente punto ha diritto di ricorrere alla Camera Arbitrale di Bergamo affinché nomini un arbitratore il quale, sentite le Parti in contraddittorio e valutate tutte le circostanze, determini le nuove obbligazioni contrattuali per ristabilire un equilibrio.

17. Annullamento Ordini e/o recesso e/o risoluzione Contratti

Nel caso in cui l'Acquirente annulli l'Ordine e/o receda dal Contratto rimborserà al Fornitore le spese vive e documentate sostenute dal Fornitore prima di ricevere l'annullamento dell'Ordine e/o il recesso dal Contratto. Tali costi copriranno solo il lavoro e i materiali utilizzati per l'Ordine che non possono essere utilizzati dal Fornitore per nessun altro prodotto o servizio. In ogni caso l'eventuale rimborso non dovrà eccedere il prezzo dei Beni indicato nell'Ordine annullato o nel Contratto cessato (il "Costo di Recesso"). L'Acquirente potrà annullare qualsiasi Ordine e risolvere immediatamente qualsiasi Contratto senza alcuna responsabilità nei seguenti casi:

In caso di fallimento, scioglimento o liquidazione giudiziale o extragiudiziale e/o altra procedura concorsuale del Fornitore, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accordi di moratoria, di ristrutturazione del debito, concordati, amministrazione controllata; qualsiasi evento di forza maggiore, se la durata dell'impedimento supera i 120 giorni, ai sensi del precedente punto 14.3.; qualsiasi violazione e/o inadempimento

Sigma International s.r.l.

Via Mazzini, 2/a – 24066 Pedrengo (Bg) Italia
Tel. +39 35 657060 Tel. +39 30 398148 – Fax +39 35 661210
www.sigmainternational.it info@sigmainternational.it

Cod.Fisc. 01533430169
Registro Imprese BG 23981 – REA 217729
Capitale Sociale euro 10.400 i.v.



IMPIANTI E SERVIZI PER SALDATURA E TAGLIO



CGA - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi tra Sigma International S.r.l. e i Fornitori, salvo diverso accordo scritto e sono disponibili sul sito: www.sigmainternational.it

grave da parte del Fornitore di obblighi contenuti nell'Ordine e/o del Contratto e/o delle presenti CGA; qualora il Fornitore stipuli un contratto di factoring o cessioni dei crediti derivanti dalle forniture interamente eseguite senza il preventivo consenso scritto di SIGMA, ai sensi della precedente Clausola 4 delle presenti CGA; in caso di condizioni finanziarie del Fornitore ritenute dall'Acquirente tali da pregiudicare la corretta esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto.

18. Divieto di opporre eccezioni, legge applicabile e foro competente

Fatto salvo quanto indicato all'art. 1460 Cod. Civ., l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Ordine e/o dal Contratto non potrà essere sospeso o ritardato dal Fornitore per nessuna ragione, neppure in caso di contestazione e/o controversia che dovesse sorgere con l'Acquirente.

Le Condizioni Generali, i singoli Ordini e/o i Contratti conclusi tra le Parti sono regolati e disciplinati dalla legge italiana. Per ogni controversia occasionata e/o derivante dalle presenti Condizioni Generali e/o dai singoli Ordini e/o dai Contratti conclusi sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo o il Tribunale delle Imprese competente per il Foro di Bergamo.

Se richiesto per iscritto dall'Acquirente, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Fornitore si impegna ad esperire un tentativo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 dinanzi alla Camera di Commercio di Bergamo o, in alternativa, innanzi ad altro organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia con sede presso la Provincia di Bergamo.

SIGMA INTERNATIONAL SRL
Pedrengo, 1 giugno 2024

Sigma International s.r.l.

Via Mazzini, 2/a – 24066 Pedrengo (Bg) Italia
Tel. +39 35 657060 Tel. +39 30 398148 – Fax +39 35 661210
www.sigmainternational.it info@sigmainternational.it

Cod.Fisc. 01533430169
Registro Imprese BG 23981 – REA 217729
Capitale Sociale euro 10.400 i.v.